MODIFICHE ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1

Art. 3

Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963

L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto».

Versione in vigore dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Estremi	Legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-costituzionale-31-gennaio-1963-n-1/art-3-modifica-dell-articolo-8-della-legge-costituzionale-n-1-del-1963

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it